

DECRETO N° 0334 / Pres.

Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia

IL PRESIDENTE

REGOLAMENTO RECANTE LA DEFINIZIONE DEI CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI PER IL RAFFORZAMENTO DELLA STRUTTURA FINANZIARIA DI IMPRESE DI TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 12 BIS, COMMA 1 BIS, DELLA LEGGE REGIONALE 4 MARZO 2005, N. 4 IN MATERIA DI PICCOLE E MEDIE IMPRESE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA.

Publicato sul BUR N° 49 del 09/12/2009

Trieste, 01/12/2009

Vista la legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 che ha istituito il Fondo di rotazione regionale per gli interventi nel comparto agricolo, sue integrazioni e modifiche;

Visto l'articolo 12 bis, comma 1 bis, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004);

Visto il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, n. L 379 del 28 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore (de minimis);

Visto il Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli previsti dall'articolo 7, commi da 43 a 46 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1, approvato con proprio decreto 5 aprile 2007, n. 088/Pres. ed abrogato dall'articolo 3, comma 67 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 a decorrere dal primo gennaio 2009;

Visto il Regolamento recante la definizione dei comparti produttivi di intervento, i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'articolo 7, commi da 43 a 46, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria 2007) approvato con proprio decreto 29 settembre 2009, n. 0263/Pres.;

Visto il comma 4 dell'articolo 6 del proprio decreto n. 088/Pres./2007 secondo il quale "Ulteriori finanziamenti agevolati per gli interventi di consolidamento non possono essere concessi alla stessa impresa prima che siano trascorsi dieci anni dall'erogazione, da parte della banca, del primo finanziamento agevolato";

Visto il comma 4 dell'articolo 8 del proprio decreto n. 0263/Pres./2009 secondo il quale ulteriori finanziamenti agevolati per gli interventi di consolidamento non possono essere concessi alla stessa impresa prima che siano trascorsi dieci anni dall'erogazione, da parte della Banca, del primo finanziamento agevolato eventualmente concesso ai sensi del predetto proprio decreto n. 088/Pres./2007;

Vista la legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia, Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004) e successive modificazioni;

Vista la comunicazione della Commissione (Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie C n. 16/1 del 22 gennaio 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009 (Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea – quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica);

Vista la decisione n. C(2009)4277 del 28 maggio 2009, relativa all'Aiuto di Stato n. N

248/2009 – Italy, della Commissione europea;

Vista la legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie accelerazione di lavori pubblici);

Visto l'articolo 12 bis, comma 1 bis, della legge regionale 4/2005, predetto, per il quale "Per le finalità di cui al comma 1 e subordinatamente all'approvazione del regime di aiuto nazionale da parte della Commissione europea, la Giunta regionale individua i canali contributivi ai quali si applicano le condizioni di cui alla comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008 (Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica), in merito alle quali può darsi corso a misure distinte in relazione alla tipologia di incentivi individuati dalla normativa regionale, anche con riferimento agli interventi per il credito agevolato alle attività economiche e produttivi relativi... (omissis)... al Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo di cui alla legge regionale 80/1982";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1433 del 24 giugno 2009, che individua, tra i canali contributivi ai quali si applicano le condizioni di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008, la linea incentivante di cui al capo I della legge regionale 4/2005, con riserva di integrare l'elenco con ulteriori regimi;

Ritenuto pertanto, in considerazione della necessità di garantire il massimo sostegno finanziario alle imprese, di predisporre un nuovo regolamento che, nel tener conto del Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica, consenta anche alle imprese già beneficiarie di un intervento ai sensi del proprio decreto n. 088/Pres./2007 l'accesso ai benefici di cui al proprio decreto n. 0263/Pres./2009;

Considerato che i suddetti finanziamenti sono concessi a titolo di aiuto "de minimis" secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, n. L 379 del 28 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore (de minimis) tenuto altresì conto del disposto di cui agli articoli 2,3, 8 e 9 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 (Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea – quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica);

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2661 del 26 novembre 2009 con la quale la Giunta medesima ha approvato il "Regolamento recante la definizione dei criteri e modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria di imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli in attuazione dell'articolo 12 bis, comma 1 bis, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 in materia di piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia";

Considerato che con la medesima deliberazione il citato Regolamento è stato individuato come canale contributivo al quale si applicano le condizioni della comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008 (Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica);

Decreta

1. E' emanato il "Regolamento recante la definizione dei criteri e modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria di imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli in attuazione dell'articolo 12 bis, comma 1 bis, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 in materia di piccole e medie imprese del Friuli Venezia

Giulia”, nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- dott. Renzo Tondo -

Regolamento recante la definizione dei criteri e modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria di imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli in attuazione dell'articolo 12 bis, comma 1 bis, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 in materia di piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia.

- Art. 1 finalità
- Art. 2 beneficiari
- Art. 3 tipologia degli aiuti e condizioni di ammissibilità
- Art. 4 normativa applicabile
- Art. 5 entrata in vigore

Art. 1 finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione a quanto disposto dall'articolo 12 bis, comma 1 bis, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), definisce i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti destinati al rafforzamento della struttura finanziaria di imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli già beneficiarie di un aiuto ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione del 5 aprile 2007, n. 88 (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, previsti dall'articolo 7, commi da 43 a 47, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria 2007)).

Art. 2 beneficiari

1. Sono beneficiarie dei finanziamenti di cui all'articolo 1 le piccole e medie imprese, con unità produttiva situata nel territorio regionale, che trasformano e commercializzano prodotti agricoli nella Regione, operanti limitatamente ai comparti di intervento di cui all'articolo 5 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione del 29 settembre 2009, n. 263 (Regolamento recante la definizione dei comparti produttivi di intervento, i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'articolo 7, commi da 43 a 46, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria 2007), che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) 1998/2006, iscritte con la qualifica di impresa agricola nella sezione speciale del registro di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558 (Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici (numeri 94-97-98 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che, se imprese cooperative, sono iscritte nel registro regionale delle cooperative di cui all'articolo 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo) e che

abbiano già usufruito dei finanziamenti previsti dal decreto del Presidente della Regione 88/2007.

2. Ai fini del presente regolamento, per "Imprese in difficoltà" si intendono quelle che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 7 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria).

Art. 3 tipologia degli aiuti e condizioni di ammissibilità

1. I finanziamenti di cui all'articolo 1 consistono in un finanziamento bancario agevolato con durata di cinque anni per il consolidamento dei debiti a breve termine in debiti a medio o lungo termine, di seguito definiti interventi di consolidamento.

2. Le condizioni di ammissibilità degli interventi di cui al presente regolamento sono disciplinati dall'articolo 6 commi da 2 a 11 del decreto del Presidente della Regione 263/2009.

3. I finanziamenti sono ammissibili solo dopo aver accertato che l'importo dell'aiuto, calcolato secondo quanto stabilito nell'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 263/2009, non comporta il superamento del limite di cui agli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009. A tal fine l'impresa presenta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) relativa a tutti gli aiuti de minimis e a tutti gli aiuti di importo limitato eventualmente ricevuti nel triennio 1° gennaio 2008 – 31 dicembre 2010.

4. Ai fini del presente regolamento non trova applicazione il divieto di cui all'articolo 8 comma 4 del decreto del Presidente della Regione 263/2009.

5. L'intervento previsto dal presente regolamento non può essere concesso per più di una volta per ogni singolo beneficiario.

Art. 4 normativa applicabile

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento in materia di definizioni, regime, intensità e importo dell'aiuto, comparti di intervento, autorità di gestione, caratteristiche dei finanziamenti, modalità di presentazione della domanda di finanziamento, modalità di erogazione e di ammortamento del finanziamento, obblighi del beneficiario, regolarità dell'istruttoria, controlli, accertamenti e divieto di cumulo trova applicazione, per quanto compatibile, il decreto del Presidente della Regione 263/2009.

2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009, tutti i provvedimenti di concessione emanati ai sensi del presente regolamento dovranno contenere esplicito riferimento sia allo stesso decreto che alla decisione di autorizzazione C(2009)4277 del 28 maggio 2009 della Commissione relativa all'aiuto di Stato N 248/2009 - Italy.

3. La Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali mette a disposizione la modulistica, necessaria per l'attuazione del presente regolamento, da emanarsi con apposito decreto da pubblicarsi sul sito della Regione.

Art. 5 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE